

## TRIBUNALE DI FERRARA

### UFFICIO DEL GIUDICE DEI FALLIMENTI E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Circolare n. 12 del 2016

A tutti i curatori

OGGETTO: chiusura del fallimento ai sensi dell'art. 118 comma secondo l. fall.

Sulla scorta delle prime fattispecie di chiusura ai sensi della nuova norma introdotta alla seconda parte del secondo comma dell'art. 118 l. fall. appare formulare le seguenti precisazioni con conseguenti direttive.

questo il noto testo della norma:

“...La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al comma secondo dell'articolo 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato”

- 1) giudizi in pendenza dei quali la procedura può essere chiusa: essendo pacifico anche nel vigore della norma precedente l'estate del 2015 il fallimento potesse essere chiuso in pendenza di giudizi passivi ( previo accantonamento delle somme), la norma è univocamente interpretata come riferita ai giudizi attivi. Appare ragionevole, vista la ratio della norma ( volta a sventare il rischio di ricorsi ex legge Pinto), che per giudizi si debba intendere qualsiasi attività giudiziale volta a recuperare dell'attivo: vi rientrano quindi le

azioni revocatorie, risarcitorie, recuperatorie e la fase esecutiva volta alla realizzazione dei titoli giudiziali ottenuti grazie a tali giudizi.

Non costituisce ovviamente “giudizio pendente” la attività di liquidazione dell’attivo che stia compiendo direttamente il curatore ( per esempio la vendita di immobile o di beni mobili).

- 2) Ipotesi di chiusura: la norma fa riferimento alle ipotesi in cui sia possibile chiudere il fallimento ai sensi dell’art. 118 comma 1 n. 3 l.fall. ( ovvero per ripartizione dell’attivo). Ci si deve chiedere se sia possibile estendere la nuova modalità di chiusura alla fattispecie ex art. 118 comma 1 n. 4 l. fall.

Invero la modalità di chiusura in commento rappresenta una ipotesi eccezionale tanto che prevede una assolutamente anomala ultrattività di solo due organi della procedura terminata, ovvero del GD e del curatore, che dovranno presiedere alla attività di eventuale ulteriore riparto ed alla gestione della lite pendente.

A confortare la tesi secondo cui la fattispecie va limitata alla chiusura ai sensi dell’art. 118 comma 1 n. 3 concorre il fatto che si faccia riferimento a un riparto supplementare, ovvero successivo a un riparto già effettuato.

Altro e diverso discorso è quello di individuare esattamente le ipotesi di chiusura ex art. 118 comma 1 n. 3: come si ricava a contrario dalla lettura del n. 4 ( che si riferisce alla assenza di attivo anche per pagare le spese della procedura) rientrano nel n. 3 non solo le ipotesi in cui sia stato ripartito un attivo fra i creditori concorsuali, ma anche quelle in cui si sia ricavato un attivo che abbia consentito in tutto o in parte di pagare le spese della procedura.

In tutti questi casi è possibile la chiusura ex art. 118 comma 1 n. 3 e, in pendenza di giudizi attivi, è possibile la chiusura ai sensi del secondo comma della norma in commento.

- 3) modalità di chiusura: predisposto ed approvato il rendiconto ( in cui ovviamente si darà atto della pendenza di uno o più giudizi), il curatore ripartirà l’attivo esistente prima fra i creditori prededucibili e poi eventualmente fra i creditori concorsuali. Dovranno essere accantonate ( e di tale accantonamento ovviamente si darà atto in rendiconto ed in riparto) le somme legate alla pendenza del giudizio e quindi relative alle spese di causa della procedura e a quelle della controparte in caso di soccombenza. Ovviamente saranno accantonate e non distribuite le somme ottenute in forza di provvedimento non definitivo ( per esempio sentenza di primo grado appellata).

- 4) In decreto di chiusura il Collegio indicherà come previsto dalla legge le modalità per la distribuzione delle somme eventualmente ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e/o l'eventuale esubero degli accantonamenti.
- a) se il giudizio pendente ha esito negativo il curatore provvederà al pagamento delle spese, e dovrà ripartire l'eventuale esubero delle somme accantonate rispetto alle spese pagate. Se non vi è esubero delle somme accantonate, nulla va ripartito e la "appendice" alla procedura chiusa termina con la comunicazione al GD di cui al punto c) e con il pagamento delle spese.
- b) Se il giudizio pendente ha esito positivo ( per esito positivo si intende non solo il provvedimento giudiziale definitivo ma il concreto recupero della somma anche a seguito della fase esecutiva o a seguito di transazione, che il GD potrà sempre autorizzare ex art. 35 l. fall, non essendovi più il CdC) il curatore provvederà al riparto nelle forme ex art. 110 l. fall.

Non sarà necessario predisporre ulteriore rendiconto perché la attività giudiziale era già iniziata al momento della approvazione del rendiconto precedente la chiusura.

Prima del riparto il curatore potrà presentare una richiesta di compenso sull'attivo ulteriore recuperato grazie al giudizio conclusosi: da non confondere con le somme accantonate per le spese di causa, poiché esse costituiscono attivo recuperato prima della chiusura e su di esse il compenso è stato già calcolato.

Il compenso sarà liquidato dal GD ma di esso si darà atto nel provvedimento di chiusura.

- c) è indispensabile che in esito al giudizio ( ed alla eventuale fase esecutiva) il curatore informi immediatamente il GD, e poi provveda tempestivamente al riparto, se ve ne sono i presupposti.
- d) Il giudizio pendente potrà sempre essere rinunciato o transatto, ove ciò sia conveniente, previa autorizzazione del GD ex art. 35 l. fall.

Si raccomanda la massima attenzione alle presenti direttive.

Si depositi in Cancelleria in copia cartacea e di comunichi via pec a tutti i curatori.

Ferrara 11.5.16

Il GD

Anna Ghedini